

sul fondamento dell'art. 239 a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori, cosicché l'estinzione dell'obbligazione prevista all'art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice si riferisce all'obbligazione in quanto tale e quindi dispensa l'insieme dei codebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell'importo per il cui ammontare è stato accordato lo sgravio.

(¹) GU C 113 del 1°5.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-321/10) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) — Scambio e aggiornamento di dati in formato elettronico — Trasposizione incompleta]

(2011/C 103/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Sénéchal, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e M. Jacobs, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 246 dell'11.09.2010.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-391/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE — Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate — Mancata trasposizione completa entro il termine previsto)

(2011/C 103/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schieter de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.